

Deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. 18

Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3, art 23, comma 4 modificato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2013, n. 248: sospensione del divieto di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati);

RICHIAMATO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;

VISTO il decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

CONSIDERATO che l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) prevede che i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 152/2006, siano definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2013, n. 248 (Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) del regolamento regionale prevede il divieto di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dal 1 novembre al 29 gennaio, dei letami ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, dei concimi azotati e ammendanti organici e dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

ATTESO che, l'articolo 23, comma 2, lettere a) e b) del regolamento regionale prevede il divieto di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dal 1 novembre al 28 febbraio, dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;

CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 4 del regolamento regionale prevede che la Giunta regionale possa definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, fermi restando rispettivamente i novanta o centoventi giorni complessivi, e possa prevedere, altresì, la sospensione del divieto, fatto salvo, comunque, il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati nelle zone vulnerabili da nitrati nel periodo dal 1 novembre al 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento precedente;

VISTO l'articolo 23, comma 5, del regolamento regionale che esclude dai divieti di cui al comma 1 e 2 le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg/ha di azoto;

PRESO ATTO delle note delle Organizzazioni sindacali di categoria con cui si segnala la difficoltà nelle spargimento dei letami, dei liquami, delle acque reflue di molte aziende zootecniche a causa del generalizzato ritardo nelle operazioni di trebbiatura del mais e della soia dovute all'anomalo andamento climatico dell'annata agraria e di ripetuti fenomeni piovosi verificatisi nel mese di ottobre;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, può sospendere temporaneamente il divieto di spandimento, nelle zone vulnerabili da nitrati, dei liquami e dei materiali assimilati in conseguenza di particolari condizioni meteorologiche e/o colturali;

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei liquami in zone ordinarie e l'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del medesimo regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda ed il compattamento del terreno;

CONSIDERATO che nel mese di ottobre 2013, ultimo periodo utile allo spandimento prima dell'inizio del periodo di divieto invernale, si sono spesso verificate condizioni climatiche inadatte all'attività di spandimento, come piogge e suoli saturi d'acqua;

ACCERTATO che in molte zone del territorio regionale le operazioni di trebbiatura del mais e della soia si sono protratte fino ad autunno inoltrato a seguito del generalizzato ritardo nel completamento del ciclo vegetativo di tali colture dovuto alle ritardate semine primaverili per le avverse condizioni meteorologiche dei mesi di aprile, maggio e giugno;

RITENUTO necessario, pertanto, stabilire un periodo di sospensione del divieto di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati e che tale periodo debba avere una durata di giorni 15 al fine di compensare in parte il ritardo generalizzato delle operazioni di raccolta delle colture e in parte le giornate non utilizzabili per lo stesso spandimento nel mese di ottobre 2013 per via delle condizioni climatiche inadatte, fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni gelati, innevati o saturi d'acqua, non ché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi, maggiori di 10 mm, al fine di evitare il percolamento in falda ed il compattamento del terreno, previsti dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** di sospendere nelle zone vulnerabili da nitrati, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3, come modificato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2013, n. 248 e per i motivi citati in premessa, il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati per 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della presente delibera;
- 2.** sono fatti salvi i divieti di spandimento previsti dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3;
- 3.** di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI
